

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1432/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 3582/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*), in particolare l'articolo 4,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3582/93 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1312/97 (*), gli organismi competenti concludono con gli interessati i contratti relativi alle misure accettate entro un mese dalla notifica della decisione allo Stato membro; che per la campagna di commercializzazione 1996/1997 tale periodo è scaduto il 27 giugno 1997; che problemi amministrativi di carattere eccezionale connessi all'organizzazione interna del richiedente tedesco prescelto hanno impedito la conclusione di tale contratto entro il termine stabilito per la campagna 1996/1997;

considerando che, nel caso della Germania, si dovrebbe pertanto fissare al 27 luglio 1997 la data limite per la conclusione del contratto per la campagna 1996/1997;

che il termine per la conclusione del contratto non richiede una proroga del periodo di realizzazione delle misure al di là della data normalmente applicabile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3582/93, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, nel caso della Germania, per la campagne di commercializzazione 1996/1997 i contratti relativi alle misure accettate vengono conclusi con gli interessati anteriormente al 27 luglio 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.

(*) GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 23.

(*) GU n. L 180 del 9. 7. 1997, pag. 8.